

INFORMATIVA TASI ANNO 2014

Presupposto impositivo (art. 3) **(Quando si paga la Tasi)**

Il presupposto impositivo è costituito dal possesso o detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi inclusa l'abitazione principale, ed aree fabbricabili, così come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU). Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, nonché i terreni agricoli.

Soggetti passivi (art. 4) **(Chi deve pagare la Tasi)**

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 3. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.6.C. La restante parte il 90 per cento è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Base imponibile (art. 5) **(Su che cosa si paga la Tasi)**

La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, e successive modifiche ed integrazioni.

Si applicano le disposizioni del Regolamento comunale di disciplina dell'IMU in tema di ricognizione del valore delle aree fabbricabili.

La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si applicano le corrispondenti previsioni del regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.

Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del D.lgs. n. 42/2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

Aliquote (art. 6)

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE (*) PERTINENZE : 2,5 PER MILLE

ALTRE FATTISPECIE (Altri fabbricati, Aree Edificabili etc.) : 1,5 PER MILLE

(*) PER PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE SI INTENDONO ESCLUSIVAMENTE QUELLE CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI C2, C6 e C7 NELLA MISURA MASSIMA DI UNA UNITA' PERTINENZIALE PER CIASCUNA DELLE CATEGORIE CATASTALI INDICATE, ANCHE SE ISCRITTE IN CATASTO UNITAMENTE ALL'UNITA' AD USO ABITATIVO.

DETRAZIONI ED ESENZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per le abitazioni principali e relative pertinenze aventi valore imponibile non superiore a **€uro 67.200,00** la detrazione sarà di **€uro 50,00** ;
2. Per le abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo il cui I.S.E.E. relativo ai redditi dell'anno precedente di imposta e' superiore a **€ 15.000,00** e non superiore a **€ 20.000,00** (ad esclusione degli immobili classati nelle categorie catastali (A1, A8 e A9) nonché per le relative pertinenze, si detraggono fino alla concorrenza de suo ammontare **€uro 100,00** (la presente detrazione assorbe quella del punto (1) se dovuta) ;

3. La detrazione di cui al punto (2) è elevata fino alla concorrenza dell'imposta per i soggetti passivi il cui I.S.E.E. **non è superiore ad €. 15.000,00**;
4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino alla concorrenza dell'imposta **€uro 35.00 per ogni figlio** fiscalmente a carico;
5. L'applicazione delle detrazioni di cui ai punti (2) e (3) anche nel caso di applicazione di soggetti di cui al punto (4), è subordinata alla presentazione da parte del soggetto passivo di apposita comunicazione con copia del documento I.S.E.E. entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo.

ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti da TASI gli immobili ricadenti nell'art. 7 comma 1 del DLGS 504/1992 fermo restando il disposto dell'art. 91 bis del d.l. 1/2012. (Immobili di proprietà comunale, provinciale regionale, luoghi di culto etc.).
2. **E' esente da** TASI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato.
3. **Sono esenti** da TASI gli immobili classati nelle categorie A/10 nel gruppo C e nel gruppo D ad eccezione del D/5, effettivamente utilizzati dal possessore per l'esercizio della propria attività commerciale, artigianale industriale agricola e di servizio;
4. **E' esente** da TASI l'occupante, relativamente all'imposta dovuta per gli immobili classati nella categoria A/10, nel gruppo C e nel gruppo D ad eccezione del D/5, purchè lo stesso li utilizzi effettivamente per l'esercizio di propria attività commerciale , artigianale industriale agricola e di servizio.

VERSAMENTI

Il versamento del tributo può essere effettuato, a scelta del contribuente mediante mod. F24 o bollettino di conto corrente postale. Il tributo va versato in autoliquidazione da parte del contribuente.

Il comune nel rispetto del principio di leale collaborazione ed al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, può inviare avvisi di pagamento e/o moduli precompilati con la proposta dell'importo da versare, con l'avvertenza che lo stesso può subire variazioni per effetto di modifiche di soggettività passiva o di valore imponibile non ancora note all'ufficio tributi al momento dell'invio.

Il contribuente effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno corrente in un numero di rate e scadenze coincidenti con quelle dell' I.M.U.

Per l'anno 2014 il pagamento della prima rata della TASI è differita al 16 dicembre 2014 (quindi verrà pagata assieme alla seconda) Non sussiste l'obbligo di versamento se il tributo complessivo dovuto nell'anno solare è inferiore a €. 20,00.